



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

**Prot. n.P. 22861**

Cagliari, 28 settembre 2012

Lettera inviata solo tramite tele-fax

**SOSTITUISCE L'ORIGINALE**

*Ai sensi art. 6, comma 2, L. 412/1991*

- > Alla Presidenza della Regione
  - Ufficio di Gabinetto
  - Direzioni Generali
  - Ufficio Ispettivo
  - Ufficio ENPI
  
- > Agli Assessorati regionali
  - Uffici di Gabinetto
  - Direzioni Generali
  - Centro regionale di programmazione
  - Ufficio del controllo interno di gestione

e, p.c.:

> ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL - FP  
Fax 070/2795371

CISL - FPS  
Fax 2638

UIL - FPL  
Fax 6298

DIRER - SDIRS  
Fax 2763

FE.D.R.O.  
Fax 4378  
Mail [sindacato.fedro@regione.sardegna.it](mailto:sindacato.fedro@regione.sardegna.it)

S.A.DI.R.S  
Fax 2281  
Mail [sadirs@tiscali.it](mailto:sadirs@tiscali.it)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

S.A.F.  
Fax 070/4560876

FENDRES - SAFOR - CONFSAL  
Fax 2754

U.G.L.  
Fax 070/4520210

U.S.B. – Unione Sindacati di Base  
Fax 070/6404868

C.M.S.  
Fax 070/252048

SILDIR  
Fax 2632

SAFOR  
c/o FENDRES  
Fax 2754

FUL  
Fax 070/8589413

CISNA  
Fax 070/826017

UNIVIP  
c/o Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio  
Fax 070/667756

S.A.Re.S.  
Fax 070/7731357

- > ALLA R.S.U. Amministrazione regionale  
(cartella Intras: Comunicazioni RSU Amministrazione)
- > ALLA R.S.U. C.F.V.A.  
(cartella Intras: Comunicazioni RSU C.F.V.A.)



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

**Oggetto: Liquidazione dell'indennità di fine rapporto -**

Si comunica che il Comitato amministrativo del FITQ, per esigenze di organicità in ordine all'applicazione delle diverse disposizioni vigenti nella materia in oggetto (L.R. 27/2011 art. 10; art. 2120 CC; DL n. 138/2011 art. 1, comma 22; DL n. 78/2010, art. 12, comma 7) nella seduta del 24 luglio 2012 ha adottato la deliberazione n. 3/1 della quale si riporta il seguente estratto:

**“”A - Sistema di calcolo**

L'art. 10 della L.R. n. 27/2011 stabilisce che alla cessazione dal servizio all'iscritto:

1. è dovuto un trattamento di fine rapporto pari all'accantonamento tempo per tempo effettuato dall'Amministrazione regionale dal 1° gennaio 2012 secondo il sistema di calcolo stabilito per il TFR dall'art. 2120 del Codice Civile, al netto di eventuali anticipazioni.

L'art. 2120 del codice civile richiamato al comma 2 stabilisce che *“salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua (...) comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”*.

2. è dovuto inoltre un trattamento, per il periodo di servizio sino al 31 dicembre 2011 pari ad un dodicesimo della media delle retribuzioni annue percepite nel decennio precedente al 1° gennaio 2012 così come definite dal comma 2 dell'art. 2120 del C.C. per ogni anno di iscrizione al FITQ alla stessa data. Per il personale con meno di 10 anni di iscrizione, la stessa somma viene calcolata applicando la media delle retribuzioni relative agli anni di iscrizione al Fondo precedenti al 1° gennaio 2012. Da tale somma vengono detratte le eventuali anticipazioni erogate prima del 31 dicembre 2011.

Pertanto, per il calcolo della media delle retribuzioni annue, devono essere inclusi tutti gli emolumenti fissi e accessori, che trovano la loro causa tipica nel rapporto di lavoro. Si deve invece escludere dal computo ogni somma corrisposta a titolo occasionale e, comunque, ogni somma corrisposta per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro funge soltanto da mera occasione, quali compensi sporadici ed accidentali nonché quelle erogate a titolo di rimborso spese.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Al personale che, a norma di legge, continua l'iscrizione all'INPS – ex INPDAP – INADEL - atteso che la L.R. n. 27/2011, all'art. 10, comma 4, prevede che dal trattamento spettante sia portata in detrazione l'indennità corrisposta dall'INPDAP per lo stesso periodo di iscrizione al FITQ - l'indennità di fine rapporto, nei tempi sotto indicati, sarà corrisposta in misura pari all'80%, mentre il restante 20% verrà liquidato non appena il FITQ riceverà i rimborsi dall'Istituto previdenziale.

### **B - Tempi di pagamento**

Per quanto concerne i tempi di pagamento dell'indennità di fine servizio, la L.R. n. 27/2011 (che ha abrogato l'art. 28 della L.R. n. 15/1965) nulla dispone in merito, ma si ritiene che debba essere applicata la normativa nazionale di riferimento vigente per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. A questo riguardo, va infatti evidenziato che l'art. 1, comma 22, del DL n. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) ha disposto che, dalla data della sua entrata in vigore – 13 agosto 2011 – per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla stessa, si osservano i seguenti termini per il pagamento dell'indennità di fine servizio, avuto riguardo alla data di cessazione del rapporto di lavoro:

- a) decorsi 6 mesi** nei casi di raggiungimento dei limiti di età o di anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, solo se maturata entro il 31 dicembre 2011;
- b) decorsi 24 mesi nei casi** di dimissioni volontarie o di cessazione per anzianità contributiva massima maturata dopo il 1° gennaio 2012

La liquidazione deve essere effettuata entro 3 mesi dalla scadenza dei predetti termini, scaduti i quali sono dovuti gli interessi.

- c) entro 105 giorni** in caso di cessazione dal servizio per inabilità o decesso, ovvero entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione necessaria, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Non sono interessati dal termine dei 24 mesi i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, per i quali il pagamento delle indennità di fine servizio dovrà avvenire non prima del 180° giorno e non oltre il 270° giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

### **C - Modalità di pagamento**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Per quanto concerne le modalità di pagamento dell'indennità l'art. 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ha disposto che, al fine di assicurare il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle amministrazioni come individuate dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato dovrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- in unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle ritenute fiscali, è pari o inferiore a € 90.000;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle ritenute fiscali, è superiore a € 90.000 ma inferiore a € 150.000;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle ritenute fiscali, è uguale o superiore a € 150.000.

Il secondo ed il terzo importo annuale relativi alle quote di prestazione eccedenti i limiti predetti sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.””

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare massima diffusione alla presente circolare tra tutto il personale, compreso quello assegnato alle sedi periferiche.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Manca